

JAA
M. DA*Consiglio Superiore della Magistratura*

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

SIG. DALLA VALLE SANDRO
VIA DEL SOLSTIZIO N. 2
31044 MONTEBELLUNA (TV)

OGGETTO: Pratica num. 712/RE/2012

Esposto del sig. Sandro DALLAVALLE, titolare della Società Essedistudio s.a.s.

(Nota del 30.07.12)

Comunicazione delibera C.S.M. 06/02/2013

In relazione al suo esposto del 30 luglio 2012, si ritiene doveroso informarla, per esplicita deliberazione dell'Assemblea Plenaria del C.S.M., che in base all'art 2 del D. Lgs. 23 febbraio 2006, n.109 "l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare".

Il Consiglio Superiore della Magistratura non può, quindi valutare il merito dei provvedimenti giurisdizionali pronunciati dai magistrati che sono soggetti, come qualunque altro cittadino nel caso in cui violi la legge, al giudice ordinario civile e penale.

Il cittadino può del resto, contro i sopra indicati provvedimenti, esperire tutti i rimedi, nel rispetto delle forme e nei modi, previsti dalla legge ordinaria.

Il Consiglio Superiore della Magistratura può solo disporre, su proposta della Prima Commissione, che è organo diverso e separato dalla Sezione Disciplinare, il trasferimento d'ufficio dei magistrati "quando per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza ed imparzialità", ai sensi dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati sono, invece, adottati dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - nelle ipotesi in cui il magistrato abbia tenuto una condotta contraria ai propri doveri sia fuori sia nell'esercizio delle funzioni - su richiesta, in via esclusiva, del Ministro della giustizia e del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

| | | |
|------------|------------|-------------|
| <i>Csm</i> | Roma | 12/02/2013 |
| | Protocollo | P 2952/2013 |

JAS

M. ~~DA~~ Prima Commissione, dunque, nell'ipotesi in cui ritenga mancanti le condizioni per disporre il trasferimento d'ufficio, ai sensi dell'art.2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, può solo trasmettere gli atti ai titolari dell'azione disciplinare, sussistendone i presupposti.

Ciò posto, l'Assemblea Plenaria, su proposta della Prima Commissione, nella seduta del 6 febbraio 2013 ha esaminato con attenzione il Suo esposto rilevando che non ci sono provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare in quanto trattasi di censure ad attività giurisdizionale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

Carlo Visconti

OGGETTO: Pratica num. 712/RE/2012
Esposto del sig. Sandro DALL'AVALLI, titolare della Società Esseditadio s.a.s.
(Nota del 30.07.12)
Conferenza deliberata C.S.M. 06/02/2013

Il presente esposto è pervenuto al Ministero della Giustizia in data 30 luglio 2012, e si riferisce ad un'attività di natura giurisdizionale svolta dal sig. Sandro DALL'AVALLI, titolare della Società Esseditadio s.a.s. (Nota del 30.07.12).
L'Assemblea Plenaria del C.S.M., che ha tenuto la sua 127ª seduta in data 6 febbraio 2013, ha esaminato con attenzione l'esposto e ha deliberato, in base ai motivi di diritto e sulla base delle valutazioni compiute, di non adottare alcun provvedimento disciplinare.
Il Consiglio Superiore della Magistratura non può, quindi, adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del sig. Sandro DALL'AVALLI, titolare della Società Esseditadio s.a.s., in quanto non sussistono i presupposti per disporre il trasferimento d'ufficio, ai sensi dell'art.2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, e non sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione a un altro ufficio giudiziario, ai sensi dell'art.2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
Il Consiglio Superiore della Magistratura può solo disporre, ai sensi dell'art.2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, il provvedimento disciplinare, in caso di mancanza delle condizioni per disporre il trasferimento d'ufficio, ai sensi dell'art.2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, e non sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione a un altro ufficio giudiziario, ai sensi dell'art.2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.